



Quarto Protocollo addizionale dell'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa

Parigi, 16 dicembre 1961

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

considerato che, secondo l'articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (appresso chiamata «Convenzione»), i membri della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (appresso «Corte») godono, nell'esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli Accordi conclusi in virtù di quest'articolo;

considerata l'importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Protocollo, la parola «giudici» designa indifferentemente tanto i giudici eletti in conformità dell'articolo 39 della Convenzione, quanto ogni giudice *ad hoc* designato da uno Stato interessato in virtù dell'articolo 43 della Convenzione.

Articolo 2

I giudici, nell'esercizio del loro ufficio e nei viaggi compiuti a tale scopo, godono dei privilegi e immunità seguenti:

- a) immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiuti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
- b) esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa la libertà di movimento: uscita dal ed entrata nel loro paese di residenza, entrata nel e uscita dal paese dove esercitano il loro ufficio, e da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 3

Negli spostamenti compiuti nell'esercizio del loro ufficio, i giudici ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:

- a dal loro governo, le medesime agevolzze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- b dai governi degli altri Membri, le medesime agevolzze riconosciute ai capi d'una missione diplomatica.

Articolo 4

- 1 I documenti e le carte della Corte, dei giudici e della Cancelleria, in quanto concernono l'opera della Corte, sono inviolabili.
- 2 La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei suoi membri e della Cancelleria non possono essere trattenute o sottoposte a censura.

Articolo 5

Per assicurare ai giudici un'intera libertà di parola e indipendenza nell'adempimento del loro ufficio, l'immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell'adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.

Articolo 6

I privilegi e le immunità sono concessi ai giudici, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità d'un giudice in tutti i casi dove, a suo parere, l'immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Articolo 7

- 1 Le disposizioni degli articoli 2 a 5 del presente Protocollo si applicano al Cancelliere della Corte e al Cancelliere aggiunto quando prende il luogo del Cancelliere, senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità ai quali possano avere diritto secondo l'articolo 18 dell'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa.
- 2 Le disposizioni dell'articolo 18 dell'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa si applicano al Cancelliere aggiunto della Corte, nell'esercizio del suo ufficio, anche se non funge da Cancelliere.
- 3 I privilegi e le immunità previsti nei paragrafi 1 e 2 sono concessi al Cancelliere e al Cancelliere aggiunto, non per loro utilità personale, ma per il buon adempimento del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità del suo Cancelliere e del suo Cancelliere aggiunto; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare quest'immunità in tutti i casi dove, a suo parere, l'immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Articolo 8

- 1 Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o in ogni altro momento successivo, dichiarare, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che il presente Protocollo s'applicherà a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali e dove, conformemente all'articolo 63 della Convenzione concernente la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, si applica questa Convenzione.

- 2 Il Protocollo si applicherà al o ai territori indicati nella notificazione, a contare dal trentesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto questa notificazione.

Articolo 9

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:

- a la firma senza riserva di ratificazione;
- b la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10

- 1 Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d'Europa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, l'avranno firmato senza riserva di ratificazione o l'avranno ratificato.
- 2 Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.

Articolo 11

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio:

- a i nomi dei firmatari e il deposito d'ogni strumento di ratificazione;
- b il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 16 dicembre 1961, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i governi firmatari.